



**PARCO LOMBARDO
DELLA VALLE DEL TICINO**



**U.O. N. 4 – TERRITORIO, URBANISTICA E
SITI NATURA 2000
Settore Pianificazione, Paesaggio e GIS**

*Sviluppo sostenibile, tutela della biodiversità e
dell'ambiente, qualità della vita*

Spett. Comuni del Parco

Loro indirizzi pec

p.c.

Regione Lombardia

**Direzione Generale Ambiente, energia
e sviluppo sostenibile**

UO Valutazioni e autorizzazioni ambientali
PO "Valutazione paesaggistica di interventi,
piani e programmi"

ambiente@pec.regione.lombardia.it

**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti
e Paesaggio per la città metropolitana
di Milano**

mbac-sabap-mi@mailcert.beniculturali.it

**Soprintendenza archeologia, belle arti
e paesaggio per le province di Como,
Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio
e Varese**

mbac-sabap-co-lc@mailcert.beniculturali.it

OGGETTO: comunicazione relativa alle procedure di sanatoria edilizia per opere realizzate prima dell'introduzione del Vincolo Paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004

Ausplicando di fare cosa utile, si trasmette in allegato il parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. n. 16391 del 30/05/2016 che delinea in modo chiaro come incardinare la verifica di compatibilità paesaggistica per **opere abusive realizzate prima dell'apposizione del Vincolo paesaggistico**, estendendo tale verifica anche a quegli interventi che abbiano determinato la realizzazione di superficie utile o volume.

In estrema sintesi, il parere prevede per tutte le opere realizzate ante apposizione del Vincolo (per il territorio del Parco il riferimento è la L.r. n. 33 del 22 marzo 1980 con cui è stato approvato il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco lombardo della valle del Ticino) che, prima della procedura di sanatoria edilizia, sia richiesta la "verifica di compatibilità paesaggistica" ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. In tale sede dovrà essere fornita adeguata documentazione comprovante l'effettiva realizzazione delle opere prima dell'apposizione del vincolo.

Le conseguenze operative insite nell'esclusione, quindi, di tali interventi dalle procedure di cui all'art.167 del D. Lgs. 42/2004, comportano che:

- le opere sottoposte a verifica non dovranno essere solo quelle comprese nella casistica di cui al comma 4) del sopracitato articolo e quindi la valutazione di compatibilità paesaggistica dovrà essere estesa anche a quegli interventi che abbiano determinato la creazione di superficie utile o volume;
- la procedura alla quale si deve fare riferimento in ordine alla tempistica ed agli allegati progettuali da presentare a corredo dell'istanza sia quella prevista per la richiesta di Autorizzazione Paesaggistica in regime Ordinario. Per le opere realizzate al di fuori del perimetro di Iniziativa Comunale la richiesta dovrà essere presentata al Parco secondo lo specifico modello scaricabile dal sito del Parco alla sezione modulistica.
- alla verifica di compatibilità paesaggistica non si applichi la disciplina sanzionatoria di cui all'art.167.

Per eventuali richieste di chiarimento e/o necessità di confronto, potete contattare il Settore Pianificazione Paesaggio e GIS dell'Ente:

Referenti: Francesca Trotti – 02.97210239 francesca.trotti@parcoticino.it

Demetrio Morabito – 02.97210215 demetrio.morabito@parcoticino.it

La presente viene inviata per conoscenza anche alle Soprintendenze territorialmente interessate e alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia per eventuali ulteriori osservazioni o precisazioni in merito.

Si coglie l'occasione per porgere

Distinti saluti.

Il Direttore
Claudio Peja



Allegato: parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. n. 16391 del 30/05/2016